

**OGGETTO: Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria con il Comune di Lavarone: proroga fino al 31.12.2020, ovvero fino al successivo rinnovo degli organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.**

### **LA PRESIDENTE DELLA COMUNITA'**

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Evidenziato che il Presidente e l'organo esecutivo della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, di concerto con i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, hanno ravvisato opportuno avvalersi, per le funzioni di Segreteria, di una figura professionale che conosca l'ambito territoriale di riferimento e le rispettive Amministrazioni, e non per ultimo hanno valutato il risparmio di risorse complessive connesse alla gestione associata del servizio di Segreteria con altro ente;

Individuata la suddetta figura nella persona del Segretario comunale di Lavarone dott. Roberto Orepuller, già impegnato in qualità di reggente a scavalco della Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri dal 10.02.2010 al 30.04.2010 e quale Segretario della medesima in forza della convenzione rep. A.Pr. 254/10 dd. 11.05.2010 stipulata con il Comune di Lavarone per la gestione associata delle funzioni di Segreteria, ai sensi dell'art. 47 del D.P. Reg. 01.12.2005, n. 2/L che risulta applicabile alle comunità ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge di riforma istituzionale;

Ricordato che, da ultimo con proprio provvedimento n. 90 dd. 28 luglio 2016 e con analoga deliberazione della Giunta comunale di Lavarone n. 65 dd. 27 luglio 2016, la suddetta convenzione è stata prorogata sino al 31.05.2020;

Considerato che, con L.R. 16 dicembre 2019, n. 8, è stato introdotto l'art. 148-bis del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, rubricato: *"Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento"*. Tale disposizione prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della novella sia istituito l'albo unico dei segretari. Il comma 2 prevede che, *"successivamente alla data di formazione dell'elenco, i segretari sono assunti con contratto a tempo determinato di durata corrispondente al mandato del sindaco o del presidente dell'ente locale che ha proposto la nomina"*. L'istituzione dell'Albo dovrà pertanto avvenire entro il 17 maggio 2020; si rileva tuttavia che la novella è stata oggetto di impugnazione da parte del Governo di fronte alla Corte Costituzionale (Deliberazione del Consiglio dei Ministri dd. 13-2-2020);

Considerato peraltro che, con Decreto del Presidente della Regione n. 16 dd. 10 marzo 2020, è stata disposta la revoca dei comizi elettorali convocati per il giorno 3 maggio 2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia Covid-19. La revoca dell'indizione, unitamente alle disposizioni del D.P.C.M. 10 aprile 2020 (G.U. n.97 dd.11 aprile 2020), non consentono di rinnovare gli organi comunali e della Comunità entro il termine del turno generale, individuato dal comma 1 dell'art. 127 del Codice degli Enti Locali nel 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato. Ciò renderà necessaria una modifica della disciplina regionale al fine di individuare una data utile per lo svolgimento delle elezioni comunali, che costituiscono il presupposto delle elezioni di secondo grado degli organi della Comunità previste dall'art. 17-quater della L.P. 3/2006;

Ritenuto quindi, al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di disporre la proroga della convenzione attualmente in essere con il Comune di Lavarone fino al termine dell'esercizio 2020, ovvero, qualora non sia possibile provvedere all'elezione degli organi della Comunità entro il predetto termine, di disporre la proroga della convenzione e del relativo incarico sino al trentesimo giorno successivo all'elezione del Presidente della Comunità. Tale disposizione transitoria consentirebbe infatti al nuovo organo esecutivo di effettuare le necessarie valutazioni circa l'individuazione della figura dirigenziale, coordinando l'attuale disciplina con l'articolo 148-bis del Codice degli Enti Locali, ove sopravvivesse al vaglio della Corte Costituzionale;

Sentito il sindaco del Comune di Lavarone e convenuto con lo stesso di confermare i seguenti orari di servizio presso la Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, con esclusione del solo venerdì pomeriggio;

Visto il comma 2 dell'art. 141 del Codice degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, che recita: *"2. Le comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretariale con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretariale della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretariale è determinata sulla base della popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede è convenzionata con quella delle comunità di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi."*;

Visto il comma 1 dell'art. 99 quater del C.C.P.L. 2002-2005, sottoscritto il 27.12.2005, come aggiunto dall'art. 21 dell'Accordo stralcio dd. 29.12.2016, che recita: *"Al segretario comunale o di comunità inquadrato come titolare del servizio di segreteria di enti che gestiscono in forma associata questa funzione, spetta per la durata dell'incarico, la retribuzione tabellare, l'indennità integrativa speciale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato corrispondenti a quelle previste per l'ente con classe più elevata parte della gestione associata, purché eserciti effettivamente le funzioni segretariili nel suddetto ente. (...)";*

Dato atto che:

1. ai sensi dell'allegato B del Codice degli Enti Locali la sede segretariale della Comunità è da considerarsi di terza classe (popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti);
2. ai sensi del comma 9 dell'art. 98 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come modificato dall'art. 30 Accordo di data 20.6.2007 e dall'art. 23 dell'Accordo stralcio di data 29.12.2016, l'importo massimo dell'indennità di risultato è quello relativo al n. 2 *"segretari e i vicesegretari ad esaurimento delle altre classi"*, poiché la popolazione della comunità è superiore a 3.000 abitanti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 99 quater, che attribuisce l'indennità di convenzione prevista dall'art. 99 bis, comma 1, al segretario che eserciti le funzioni segretariili in due degli enti aderenti alla gestione associata, quali nella fattispecie il Comune di Lavarone e la Comunità;

Visto il comma 1 bis dell'art. 99 bis CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall'art. 32 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007, che quantifica l'indennità per le convenzioni di segreteria nella misura del 25% per le convenzioni di segreteria di IV classe e del 20% per le convenzioni di altre classi. L'indennità compete per 13 mensilità sullo stipendio complessivo, sull'indennità integrativa speciale e sulla retribuzione di posizione;

Osservato quindi che ai sensi dell'articolo 141 del Codice degli Enti Locali l'indennità di convenzione di segretario prevista dalla contrattazione collettiva è quantificata nel 20% del trattamento fondamentale, da corrispondere per 13 mensilità;

Confermato che la convenzione in essere, che si propone appunto di prorogare per il periodo sopra evidenziato, debba essere interpretata nel senso che la ripartizione degli emolumenti spettanti al Segretario, pro quota di un terzo e due terzi ex art. 4 della stessa, non possa riferirsi a quest'ultima indennità di convenzione, la quale deve intendersi fin dall'origine ad intero carico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in ragione del fatto che la sua spettanza è esclusivamente dovuta alla doppia assunzione di incarico acconsentita al Segretario in ruolo al Comune di Lavarone;

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 dd. 7 febbraio 2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n.12;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visto il regolamento di Contabilità della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la L.P. 9.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009, n. 42)";

Vista la proposta di provvedimento, la relativa istruttoria e in particolare il parere di cui all'articolo 187 del Codice degli Enti locali, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, il funzionario dott.ssa Rossella Turco, in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL FUNZIONARIO  
dott.ssa Rossella Turco

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 17 bis della L.P. n. 3/2006,

## **DISPONE**

1. di prorogare, per tutte le ragioni meglio espresse in premessa, la convenzione rep. 254/10 A.Pr. in essere per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone, fino al 31.12.2020, confermando i seguenti orari presso la Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, con esclusione del solo venerdì pomeriggio;
2. di disporre che, qualora non sia possibile provvedere all'elezione degli organi della Comunità entro l'esercizio 2020, la convenzione e il relativo incarico sono prorogati nell'anno 2021, sino al

trentesimo giorno successivo all'elezione del Presidente della Comunità, per le motivazioni di cui in premessa;

3. di conferire al dott. Roberto Orempuller l'incarico di Segretario generale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri fino al 31.12.2020, e per l'eventuale ulteriore periodo di cui al punto 2, confermando la nomina dello stesso a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nonché a designato in relazione al trattamento dei dati personali della Comunità;
4. di confermare che l'indennità per convenzione di segreteria di cui all'art. 99 bis CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come aggiunto dall'art. 32 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007 - sia assunta per intero a carico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, per le motivazioni di cui in premessa;
5. di assumere l'impegno per il periodo giugno 2020 – dicembre 2020, per le ragioni di cui in premessa, e di imputare la relativa spesa annua presuntiva di € 20.000,00 al Cap. 1050 (p.c.f. 1.9.1.1.1. Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 9) in parte proporzionale in conto alla competenza del corrente bilancio di previsione, rinviando a successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario l'impegno dell'eventuale spesa derivante dal punto 2;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e di comunicarlo ai capigruppo consiliari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
  - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.

Bilancio:	Bilancio 2020						
Classificazione della spesa	1.9.1.1.1	Capitolo	1050	Importo	€ 20.000,00	Impegno	53/2020